



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina



ON. TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Memoria difensiva

(G.U.L. Dott.ssa Romeo; R.G.4589/2018;ud 15/10/2019)

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina** (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadó (C.F. MLDLSN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it;

resistente

contro

la Prof.ssa **Raccuia Anna**, rappresentata e difesa dall'Avv. G. Minissale.

ricorrente

PREMESSE.-

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la prof.ssa Raccuia, docente della scuola primaria, posto comune, adiva codesto On. Tribunale del Lavoro per ottenere il diritto, all'assegnazione della sede definitiva di titolarità in uno degli ambiti territoriali della provincia di Messina, con relative domande subordinate.

Nella specie, la ricorrente assunta con contratto a tempo indeterminato a decorrere 01/09/2015, presso l'Ambito di Genova, impugnava il mancato trasferimento nella provincia di Messina e, a causa del mancato riconoscimento della precedenza di cui all'art. 33, co. 3 della legge 104/92, per l'assistenza al proprio padre disabile.

La prof.ssa Raccuia impugnava, altresì, il mancato riconoscimento del punteggio prestato presso istituti paritari, nella domanda di mobilità.

Tramite la presente memoria si costituisce l'Amministrazione resistente, contestando *in toto* quanto ex adverso esposto, sia in punto di fatto, che di diritto, per le seguenti ragioni di

DIRITTO.-





1.- La docente lamenta di non aver ottenuto il trasferimento, in uno degli ambiti territoriali di Messina e provincia, indicati nella domanda di mobilità, pur vantando un diritto di precedenza e fa decorrere tale pretesa dall'anno scolastico 2016/17, anno in cui è stata trasferita ai sensi della 107/2015 presso la provincia di Genova.

Preliminarmente, si contesta la ricostruzione temporale effettuata dalla ricorrente, in quanto nelle domande di mobilità relativa agli anni dal 2016/17 al 2018/19 (anno di presentazione del ricorso), non è stata mai effettuata dalla stessa alcuna pretesa al riconoscimento della precedenza per il genitore disabile, che viene effettuata **per la prima volta tramite il presente ricorso**.

Negli allegati alle suddette domande di mobilità, non vi è traccia della pretesa alla precedenza per assistenza a parente disabile grave, pertanto non corrisponde al vero che l'Amministrazione non avrebbe riconosciuto tale precedenza.

La richiesta di assistenza al familiare disabile sussiste solo nella dichiarazione personale allegata alla domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020, e non poteva essere altrimenti in quanto il verbale per l'accertamento di handicap, ai sensi dell'art. 33 co. 3 della 104/92, rilasciato al padre della ricorrente risale al 04/10/2018.

Considerato che le richieste formulate in ricorso, riguardano la mobilità relativa agli anni dal 2016 al 2018, la suddetta circostanza non può formare oggetto di indagine della presente controversia.

Negli anni 2016, 2017 e 2018 la docente non ha mai allegato, perché non poteva, alcuna richiesta di precedenza per l'assistenza al familiare disabile, che viene formulata per la prima volta, in maniera del tutto illegittima, in questa sede e quindi non può avere effetto retroattivo (si producono le domande di mobilità presentate dalla Raccuia negli anni dal 2016 ad oggi con relativi allegati).

Del pari, la richiesta relativa al riconoscimento del servizio pre ruolo è stata formulata per la prima volta nella domanda di mobilità 2017/18.

Peraltro, nelle dichiarazioni allegate alla domanda si fa riferimento ad un ricorso presentato al Tribunale di Genova, contro la mobilità 2016/17, di cui non si conosce il contenuto né l'esito.

2.- Senza recedere dalle superiori eccezioni, si precisa che l'art. 13 CCNI sulla mobilità: *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata l'operazione a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. I docenti che ottengono la titolarità di ambito a seguito di precedenza vengono collocati*





d'ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l'ordine di trasferimento sull'ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui si applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vicini prima della procedura di individuazione per competenze”.

Al punto IV recante: ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE”, viene precisato che: *“Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l'assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità”* ed ancora viene specificato che: *“In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”.*

Nel caso di figlio che assiste il genitore in qualità di referente unico sono stati previsti alcuni requisiti per la fruizione del beneficio e il diritto di precedenza viene riconosciuto nei movimenti all'interno della provincia.

Nei trasferimenti interprovinciali la precedenza è riconosciuta ai soli genitori, anche adottivi, o a chi individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita la tutela legale e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.

Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto di usufruire della precedenza tra province diverse, ma solo nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

Nel caso specifico, la ricorrente afferma di prestare assistenza al padre disabile.

Dispone l'art. 14 del C.C.N.I. contenente la rubrica “ Assistenza ai familiari disabili ““ Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale “.

Il C.C.N.I., dunque, non disconosce il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità; tale precedenza tuttavia è riconosciuta nelle sole operazioni di assegnazione provvisoria (movimenti di durata annuale).

Il C.C.N.I. impugnato garantisce dunque pienamente al personale referente unico che assiste un familiare disabile (parente, affine o affidatario) tramite una precedenza riconosciuta nelle operazioni





con carattere annuale di assegnazione provvisoria, la possibilità di “ scegliere una sede di lavoro più vicina “ come previsto dalla legge 104/92.

Infatti, la ricorrente ha sempre ottenuto dal 2017 ad oggi - a.s. 2019/2020 - l'assegnazione provvisoria presso il Comune di Messina, IC di Francavilla.

La possibilità di scelta della sede più vicina non può essere, infatti, intesa come diritto ad un trasferimento definitivo nella sede più vicina.

Il C.C.N.I. stabilisce nell'attribuzione della precedenza una gradazione nell'ordine di priorità, collegata alle diverse fasi nelle quali si effettuano i movimenti.

Nella fase dei movimenti provinciali hanno la precedenza nell'ordine i genitori per l'assistenza al figlio disabile e il coniuge o figlio per l'assistenza all'altro coniuge o al genitore disabile.

Nella fase dei movimenti interprovinciali hanno la precedenza nell'ordine i genitori per l'assistenza al figlio disabile e il coniuge per l'assistenza all'altro coniuge disabile.

Di conseguenza come sopra esposto nel caso in esame la precedenza poteva spettare solo nelle operazione di mobilità annuale (assegnazione provvisoria).

Si sottolinea sotto altro profilo che l'art. 13 del CCNI stabilisce che il diritto di precedenza per l'assistenza al disabile va attribuito all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza.

L'art. 13 prevede, inoltre, per il figlio referente unico il requisito della convivenza con il soggetto disabile.

Inoltre, è necessario che il dipendente esprima come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.

Per il figlio referente unico condizione per l'attribuzione della precedenza è altresì : la documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; la documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico.

Appare, infatti, doveroso per l'Amministrazione tutelare a fronte del diritto di precedenza riconosciuto in capo ad alcuni soggetti, anche la posizione degli altri docenti che partecipano alle operazioni di mobilità sulla base del punteggio acquisito e derivante dalla valutazione dei servizi, dei titoli posseduti.





Posto che il diritto di precedenza non può esserle riconosciuto per i motivi sopra espressi - si ripetono: 1) perché è stato chiesto per la prima volta con il presente ricorso; 2) perché esula dal presente giudizio, in quanto il padre ha ottenuto la disabilità con connotato di gravità con verbale del 04/10/2018 e le richieste di parte avversa sono relative agli anni dal 2016 al 2018, 3) perché il CCNI sulla mobilità non prevede il riconoscimento della precedenza per assistenza a genitore disabile nei trasferimenti ma solo nella assegnazioni provvisorie – si precisa che i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, sono tutti titolari di un diritto di precedenza previsto e riconosciuto dal CCNI.

3.- Sulla richiesta di riconoscimento del servizio prestato presso istituti paritari.

Tale richiesta è presente, per la prima volta nella domanda di mobilità relativa all'a.s. 2017/18.

La mobilità nazionale del personale docente per l'anno scolastico 2016/17, è stata regolata dal CCNI dell'08/04/2016, il quale in ordine alla valutazione del periodo prestato dai docenti nelle scuole paritarie recita: *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31/08/2008, nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”* (vedi note comuni delle tabelle dei trasferimenti a domanda, pag. 71 del CCNI 08/04/2016).

Anche il CCNI dell'11/04/2017 che regola la mobilità nazionale del personale docente per l'anno scolastico 2017/18, in ordine alla valutazione del periodo prestato dai docenti nelle scuole paritarie recita: *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera salvo il riconoscimento del servizio prestato a) fino al 31/08/2008, nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie b) nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali, c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 T.U.).*

Le stesse disposizioni sono state ripetute nel CCNI mobilità docenti per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019.

Pertanto, la normativa contrattuale non prevede il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso gli istituti paritari e l'Amministrazione ha attuato legittimamente tale normativa.

Si osserva, al riguardo, che le note comuni alle tabelle dei trasferimenti prevedono esplicitamente che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”*.





Orbene, il mancato riconoscimento ai fini del trasferimento del punteggio per il servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie disposto nelle note comuni alle tabelle dei trasferimenti è conforme alla disciplina normativa in materia e ciò in considerazione del fatto che il servizio non è stato prestato presso il medesimo datore di lavoro e cioè alla dipendenze del MIUR.

Occorre, infatti, nettamente distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, dal riconoscimento di detto servizio ai fini del trasferimento.

Se, infatti, l'insegnamento presso scuole paritarie può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non si vede perché tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini del trasferimento e della ricostruzione della carriera dal momento che tale servizio non è stato espletato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.

Né in contrario rileva il disposto dell'art. 1 della legge n.62/2000 che prevede che: *“1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”* e dell'art. 2 comma 2 del d.lvo 255/2001 che prevede che: *“ 2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale gia' inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta e' graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*.

Da tali norme può ricavarsi unicamente un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello svolto nelle scuole paritarie, solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, ma si tratta pur sempre di due datori di lavoro diversi, per cui il servizio reso presso le scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera, né ai fini del punteggio per il trasferimento.





Dal momento poi che il servizio prestato presso la scuola paritaria rimane, comunque, servizio prestato presso un diverso datore di lavoro risulta ragionevole la sua esclusione ai fini del punteggio per il trasferimento.

Si evidenzia inoltre che, larga parte della giurisprudenza di merito ha parimenti ritenuto infondata la richiesta di riconoscimento, ai fini della mobilità, del punteggio maturato presso scuole paritarie.

In particolare, il Tribunale di Milano (r.g n.11593/2016) decidendo in un caso analogo: “ *Per disciplinare la procedura di mobilità nazionale di cui si discute è intervenuto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità del personale docente, il cui articolo 6 dispone: “Gli assunti nell’a. S. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d’ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.*

Al fine di stilare la graduatoria per la mobilità e individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI è stata allegata la “tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente” che al punto I (“Anzianità di servizio”) lett. B) prevede “per ogni anno di servizio pre-ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”.

Nelle “note comuni” - riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI è stato tuttavia chiarito che “*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera salvo il riconoscimento del servizio prestato a) fino al 31/08/2008, nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie b) nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali, c) nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 T.U.).*”.

Il ricorrente lamenta l’illegittimità di tale norma contrattuale per presunto contrasto con disposizioni legislative; in particolare, con la norma dell’ art. 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge n. 153/2001, nonché con la norma dell’art. 485 del D.lgs. 297/1994 (quest’ultima riproduttiva degli artt. 1 e 2 del D.L. 370/1970 convertito in L. n. 576/1970).





Sul punto, si osserva quanto segue.

La norma del 2001 è stata introdotta con decreto legge recante “disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002” e disciplina una fattispecie totalmente diversa da quella oggetto di causa.

Il citato art. 2, infatti, regola l’“Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente”, stabilendo che *“1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. 2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento. I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria”*.

La disposizione, quindi, regola la formazione delle graduatorie cui appartengono docenti non in ruolo, ma viceversa aspiranti all’assunzione; ben diversa è la fattispecie oggetto di causa, che riguarda invece la disciplina della mobilità del personale statale, in servizio e già assunto a tempo indeterminato, ai fini dei trasferimenti su domanda dell’interessato.

Con riguardo all’art. 485 d.lgs. 297/1994, esso recita: *“Personale docente. - 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio*





successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. 2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. 7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

La previsione che qui viene in rilievo è quella di cui al combinato disposto del comma primo e terzo, previsione in forza del quale il servizio prestato dai docenti di scuola elementare, nel periodo pre-ruolo, nelle scuole parificate è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

Nell'interpretare detta norma, la Cassazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1035 del 20/01/2014) ha avuto modo di precisare che “l'art. 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali”. Muovendo da tale premessa, va considerato che la legge 62/00, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, nel riformare l'ordinamento scolastico ha previsto che “Il sistema nazionale di





istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”, disciplinando le condizioni per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria.

In via transitoria e programmatica, la medesima legge ha stabilito che “Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Il d.l. 250/2005 ha tuttavia precisato che “Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”.

Il medesimo d.l. 250/2005, all'art. 1 bis, ha poi previsto che “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie, con scadenza ex lege delle convenzioni di parifica al 31.8.2008”.

Da tale data, quindi, il riferimento dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 alle scuole parificate e al servizio prestato presso le scuole parificate è divenuto privo di attualità, risultando superata la distinzione tra parificate, pareggiate e paritarie.

Né – stante la diversità di regime e non equivalenza tra scuole parificate e scuole paritarie- la norma dell'art. 485 può dirsi applicabile analogicamente alle paritarie o a quelle scuole parificate che abbiano chiesto e ottenuto di essere riconosciute quali paritarie.

In simile contesto, la disposizione del CCNI sopra riprodotta (*“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali”*) risulta del tutto coerente e rispettosa dell'evoluzione normativa di cui si è dato conto.”

Nel merito delle richieste della prof. Raccuia si evidenzia, che parte ricorrente ha indicato genericamente di aver prestato servizio presso istituti paritari, ma non ha dimostrato se, con il





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina



punteggio aggiuntivo dei servizi presso le scuole paritarie, avrebbe ottenuto il posto in provincia di Messina.

Dalla domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19, risulta che il prof. Raccuia vanta un punteggio di 65 punti.

Con il punteggio aggiuntivo di n. 24 punti, per i servizi prestati presso istituti paritari, avrebbe ottenuto n. 89 punti per la mobilità interprovinciale 18/19.

Tale punteggio non è assolutamente sufficiente a superare altri docenti.

Infatti per quanto concerne la mobilità a.s. 2018/19 gli unici che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale sono docenti titolari di precedenza ex legge 104/92 riconosciuta da contratto (Certo Antonella p. 97, Cipriano p. 36, Colloca p. 103, Fiumara p. 74, Giambò p. 90, Militello p. 102, Roncaglia p. 39, Russo p. 37, Saccà 90, Trusso p. 45 Zingales Ali p. 42). Mentre la ricorrente ha presentato domanda di mobilità allegando la certificazione relativa alla 104 del padre solo per l'anno 2019/2020 quindi nell'a.s. 2018/19 non poteva vantare precedenze e ha concorso come gli altri docenti senza precedenza.

Pertanto, le domande avanzate dal ricorrente meritano di essere rigettate in quanto illegittime ed infondate.

Stante quanto sopra ed evidenziata la differenza tra scuola paritaria-parificata e scuola paritaria – privata autorizzata, alla luce delle norme del CCNI sulla mobilità nazionale il cui contenuto è sopra riportato, appare chiaro che al prof. Raccuia non poteva essere riconosciuto il punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso tali scuole.

Per i motivi sopra illustrati,

si chiede

che l'On Tribunale del Lavoro adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso *ex adverso* proposto, con vittoria di spese di giudizio.

Messina, li 14/10/2019

Il Funzionario
Alessandra Meliadó
Documento firmato digitalmente

